

**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED INFORMATIVO
ALLA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA DI GOVERNO E PARLAMENTO SVOLTA
DALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG 89508055F3

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione della Direzione Relazioni esterne ed istituzionali (di seguito, per brevità, denominata "**DREI**") dell'Autorità del 13 luglio 2021, n. 01/DREI/2021, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell'attività normativa, nelle materie di competenza dell'Autorità, di Governo e Parlamento nonché delle Regioni e di altre Istituzioni svolta dalla DREI -Unità Affari Legislativi e Istituzionali- dell'Autorità.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (provvedimento a contrarre) del Direttore della DREI del 22 ottobre 2021, n. 02/DREI/2021 - ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL Semplificazioni**") - del medesimo servizio di cui in precedenza.

Come già stabilito in via preliminare nell'avviso, la procedura negoziata telematica:

- avverrà tramite invito simultaneo - a tutti i soggetti qualificati in esito all'avviso - a presentare, tramite la piattaforma telematica SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nel disciplinare di affidamento e nel Capitolato tecnico.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente anche per la definizione degli obiettivi, in quanto documento sostanziale sia della procedura di affidamento che dello stipulando contratto di appalto.

La descrizione delle caratteristiche e della funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con la DREI -Unità Affari Legislativi e Istituzionali- per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, l'Appaltatore dovrà assicurare supporto, consulenza e assistenza lungo lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione riguardo agli obiettivi indicati.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Condizioni di contratto, Capitolato tecnico, Offerta componente qualitativa e componente economica come presentate dall'Appaltatore in sede di procedura di affidamento.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la propria dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, accetta implicitamente che:

- a) in relazione ad eventuali innovazioni legislative, mutamenti organizzativi e/o gestionali/logistici dell'Autorità, con conseguente diverse esigenze e scelte strategiche, l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere

all'aggiudicazione dell'affidamento ovvero di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero attivare parzialmente i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'Appaltatore possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto effettivamente dovuto per i servizi già resi;

- b) l'importo massimo, stabilito in via presuntiva quale valore del contratto pubblico e riportato nel Disciplinare di affidamento, non è assolutamente vincolante per l'Autorità e la sua effettiva entità risulterà a seguito dell'aggiudicazione del servizio;
- c) l'Appaltatore dovrà assicurare non solo la più alta qualità del servizio ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, l'Appaltatore dovrà assicurare supporto ed assistenza nel corso dello svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione.

Nel seguito del presente documento con il termine di “*Appaltatore*” o “*Affidatario*” deve intendersi l'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento e con il quale l'Autorità stipulerà il contratto.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto generale del servizio l'espletamento di un supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell'attività normativa, nelle materie di competenza dell'Autorità, di Governo e Parlamento, nonché delle Regioni e di altre Istituzioni svolta dalla DREI -Unità Affari Legislativi e Istituzionali- dell'Autorità.

Con l'aggiudicatario del servizio l'Autorità stipulerà un apposito contratto (nelle forme di legge vigenti alla data della stipula) secondo lo schema generale di cui alle presenti Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di partecipazione alla procedura, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio così come descritto nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, integrabile dalle previsioni riportate nell'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

Il contratto sarà stipulato “*a corpo*”.

Il totale massimo presunto (c.d. “*budget amministrativo*”) del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito: “*Codice*”), viene stimato in complessivi 100.000,00 euro (I.V.A. esclusa) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'opzione di prosecuzione del servizio per ulteriori dodici mesi come definita al successivo art. 2.

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'aggiudicazione efficace della procedura di affidamento sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

L'impegno massimo spendibile annuale è stato stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante per l'Autorità - in complessivi euro 25.000,00 (I.V.A. esclusa). Il predetto importo costituisce la base d'asta su cui i concorrenti dovranno, secondo la disciplina prevista nel Disciplinare di affidamento, formulare la propria offerta economica.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a far data dal verbale di inizio attività che sarà sottoscritto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo anno del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute nel contratto in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'Appaltatore in sede di negoziazione. In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35 del Codice - del valore economico dell'eventuale periodo di prosecuzione del servizio.

I primi complessivi 6 (sei) mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC, con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità e/o il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l'Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell’Autorità, comunicazione scritta all’Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell’Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall’Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d’arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l’Autorità può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all’art. 107 del Codice.

L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.

L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ART. 5 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l’espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall’Autorità per il tramite del proprio “*Direttore dell’esecuzione del contratto*” (DEC) che sarà indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l’altro, il compito di predisporre - in accordo con l’Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all’attivazione dei servizi richiesti, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell’Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dovranno rappresentare, nei termini di cui all’art. 7, del Disciplinare di affidamento, il gruppo di lavoro dedicato al servizio, che sarà coordinato da un Service Manager il cui ruolo, oltre ad essere di coordinamento generale interno all’Appaltatore per il processo di fornitura dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà anche essere di referente unico dell’Autorità.

5.1 Il Service Manager

Come detto, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato “*Service Manager*” reperibile per ogni evenienza derivante dal contratto, il cui nominativo dovrà essere, di norma, comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto.

Il Service Manager potrà anche essere un soggetto diverso da chi esegue direttamente le prestazioni ordinarie del servizio.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l’Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all’erogazione dei servizi, ivi inclusi eventuali chiarimenti sulle fatture emesse;*

- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento anche sulla base di segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica eventuale reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione del servizio.*

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che per questo sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

5.2 Il Gruppo di lavoro

È richiesto all'Appaltatore di garantire la disponibilità di un gruppo di lavoro - che eseguirà in concreto le attività di analisi di cui al Capitolato tecnico - costituito da almeno due risorse professionali, ovvero in numero superiore se proposto nell'offerta qualitativa.

I nominativi degli effettivi soggetti costituenti il gruppo di lavoro dovranno essere forniti dall'Appaltatore - a contratto stipulato - prima dell'inizio delle attività. L'elenco costituirà uno degli allegati al verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, nella persona del DEC dell'Autorità, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli riportati nel verbale di inizio delle attività.

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce motivo di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali, incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori eventuali azioni in danno.

L'Amministrazione potrà, inoltre, richiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro qualora durante l'esecuzione del contratto, la prestazione professionale dovesse risultare inadeguata rispetto a quanto dichiarato e rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Affidatario di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere (o direttamente o indirettamente) qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Affidatario stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che le attività eseguite non sono conformi al contratto, per cause imputabili all'Affidatario, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente documento.

L'Autorità comunicherà all'Affidatario le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a

contattare l’Affidatario per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all’Affidatario quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L’Affidatario sarà tenuto a risolvere tempestivamente l’inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Autorità.

Qualora l’Affidatario non risolva l’inesattezza e/o inadempimento riscontrato o, a seguito dell’intervento, tale inesattezza e/o inadempimento non sia risolto completamente, l’Autorità potrà dare corso al procedimento di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l’Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI – REVISIONE DEI PREZZI

Con riferimento alle attività oggetto dell’appalto, la fatturazione del corrispettivo contrattuale (canone) avverrà **su base mensile posticipata**, il cui calcolo deriverà dall’importo annuale di aggiudicazione.

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG 89508055F3**. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell’Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l’annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) - corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L’Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell’Autorità, previo benessere positivo del DEC dell’Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall’Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all’Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all’esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all’art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l’Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell’Autorità. In tal senso è fatto obbligo all’Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un’apposita comunicazione mediante la quale provvede all’indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell’Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Amministrazione procederà all’immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

ART. 8 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto o, comunque, prima di iniziare l'esecuzione del servizio deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art.10 del Disciplinare di affidamento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi vengono formulati dall'Autorità mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne

L'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali e nei documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di procedura di affidamento, l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore stabilisce che l'ammontare della penale potrà variare, in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate, da un minimo giornaliero dello 0,3 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale come derivante dall'importo di aggiudicazione calcolato per i tre anni di contratto, restando ferma la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto, di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di affidamento accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo anche durante la prima fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate per ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- c) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- d) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore;
- e) prevedere - nella versione del contratto che si andrà a stipulare ovvero mediante integrazione in corso di esecuzione - particolari casistiche di penali conseguenti all'offerta qualitativa formulata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per particolari esigenze che potranno verificarsi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative dall'Autorità ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;
- f) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale (36 mesi) dà diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta a mezzo PEC a contestare all'Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di affidamento) le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nella forma di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità, entro due giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 10 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se sono già iniziate le attività oggetto del contratto.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Affidatario mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Affidatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente documento, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del Medico competente, durante l'intero corso di esecuzione del contratto;
- c) impiego di personale non regolarmente assunto o non regolarmente inquadrato (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;
- d) violazione dell'obbligo dell'Affidatario di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 3 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

- e) violazione delle norme del vigente C.C.N.L. di riferimento per l’Affidatario;
- f) qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’Affidatario in sede di partecipazione alla procedura di affidamento risultasse non veritiera in fase di verifica durante l’esecuzione del contratto;
- g) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte delle attività oggetto del contratto da parte dell’Affidatario, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- h) avvio a carico dell’Affidatario delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività oggetto del contratto;
- j) malafede, frode o negligenza nell’esecuzione dell’appalto, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l’Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell’Affidatario;
- l) qualora, a fronte di specifica richiesta, l’Affidatario non esibisca il “*Libro Unico del Lavoro*” di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 (avendo, l’Amministrazione, funzioni di organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o l’ “Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato”.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) l’Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all’Affidatario, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente documento, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’Affidatario ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L’emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all’Affidatario mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Affidatario.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell’appalto per cause imputabili all’Affidatario e conseguente risoluzione del rapporto, l’Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all’Affidatario.

Nelle more dell’espletamento dell’ordinaria procedura di affidamento finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l’affidamento dell’esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura.

Qualora l’affidamento a terzi procuri all’Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l’Amministrazione procederà a rendere noto all’Affidatario l’importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui l’Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto:

- n) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Affidatario, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- o) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo").

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Affidatario in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Affidatario stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

In ragione della natura specialistica delle attività - prettamente intellettuali - oggetto dell'appalto, nonché delle loro modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni, non è ammesso il subappalto.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Affidatario cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Affidatario cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Affidatario è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Affidatario può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente all'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) tutti i requisiti ed i criteri di selezione di cui al Disciplinare di affidamento.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 14 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Affidatario dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione dell'appalto.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Affidatario non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Affidatario, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

L'Affidatario è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ***gare@arera.it***

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assoluta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG 89508055F3**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della procedura di affidamento.

ART. 16 - IMPOSTA DI BOLLO

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo.

L'Affidatario è tenuto, all'atto della stipula del contratto, al pagamento dell'importo di bollo con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

ART. 17 - RISERVATEZZA

L'Affidatario (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'affidatario si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all'interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare eventuali dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall'Autorità e previa sua autorizzazione.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell'Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 19- RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.